

COMUNE DI SANTA LUCE

PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Novembre 2018

INDICE

CAPO I - SERVIZIO DI POLIZIA

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Organi preposti all'espletamento del servizio
- Art. 3 Modalità di espletamento del servizio
- Art. 4 Provvedimenti di Polizia Rurale

CAPO II – STRADE E SUOLO PUBBLICO

- Art. 5 Strade di uso pubblico e pertinenze
- Art. 6 Regimazione delle acque afferenti su strade ad uso pubblico
- Art. 7 Accessi e diramazioni
- Art. 8 Terreni laterali alle strade
- Art. 9 Distanze delle piantumazioni dalla viabilità ad uso pubblico
- Art. 10 Inadempienza
- Art. 11 Atti vietati sulle strade.
- Art. 12 manutenzione strade vicinali
- Art. 13 Pertinenze di servizi a rete
- Art. 14 Attraversamento di strade con servizi a rete
- Art. 15 Divieto di trasporto di carichi dannosi o pericolosi
- Art. 16 trasporto di letame

CAPO III – TUTELA DELLA RISORSA IDRICA, DEL SUOLO E SOTTOSUOLO

- Art. 17 Irrigazione e risparmio idrico
- Art. 18 Naturale deflusso delle acque
- Art. 19 Tutela del reticolo idraulico e uso dei suoli agricoli
- Art. 20 Protezione del suolo e sottosuolo
- Art. 21 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

CAPO IV - PROPRIETÀ PRIVATA E FONDI RECINTATI

- Art. 22 Ingresso in fondi altrui
- Art. 23 Distanze minime per apiari

CAPO V - ATTIVITA' DI PASCOLO

- Art. 24 Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo
- Art. 25 Attraversamento del territorio con mandrie e greggi
- Art. 26 Pascolo lungo le strade e in fondi privati
- Art. 27 Sanzioni per pascolo abusivo
- Art. 28 Pascolo degli animali caprini

CAPO VI - PREVENZIONE INCENDI

- Art. 29 Accensione fuochi
- Art. 30 Prevenzione incendi

CAPO VII – TRATTAMENTI ALLE PIANTE E TENUTA DI BESTIAME

- Art. 31 Trattamenti fitosanitari
- Art. 32. Difesa contro le malattie delle piante3
- Art. 33 Norme relative alla protezione delle piante
- Art. 34 Collocamento di esche avvelenate
- Art. 35 Divieto di distruzione delle nidiate degli uccelli
- Art. 36 Denuncia di malattie infettive e diffusive degli animali
- Art. 37 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

- Art. 38 Detenzione di animali e trasporto Art. 39 Animali vaganti incustoditi Art. 40 Igiene delle stalle domestiche Art. 41 Altre attività e disposizioni varie

CAPO VIII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 42 Importo delle sanzioni
- Art. 43 Proventi
- Art. 44 Entrata in vigore

CAPO I SERVIZIO DI POLIZIA

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- 1. Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in generale l'uso e la salvaguardia del territorio rurale e delle sue risorse.
- 2. In particolare il presente regolamento promuove la crescita della sensibilità civica nell'uso corretto dei suoli fertili, siano essi per coltivazioni intensive o per autoconsumo e tempo libero, favorisce comportamenti etici e le buone pratiche in agricoltura.
- 3. Le presenti norme si applicano alle zone rurali del territorio comunale o destinate ad usi agricoli dallo strumento urbanistico vigente.

Art. 2 Organi preposti all'espletamento del servizio

- 1. Il servizio di polizia rurale viene svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale. Sono fatte salve, in proposito, le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione e della Polizia Venatoria.
- 2. Il servizio di vigilanza per le violazioni contenute nel presente Regolamento di Polizia Rurale viene svolto anche dai dipendenti della Regione Toscana in delega al Comune di Santa Luce in possesso del Decreto Prefettizio di Guardia Particolare Giurata.

Art. 3 Modalità di espletamento del servizio

- 1. Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed ufficiali di Polizia Municipale nonché i dipendenti della Regione Toscana in delega al Comune di Santa Luce in possesso del Decreto Prefettizio di Guardia Particolare Giurata devono attenersi alle prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia.
- 2. Le operazioni di perquisizione in locali privati o abitazioni devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di polizia municipale muniti di mandato scritto rilasciato dall'autorità giudiziaria a norma di legge.

Art. 4 Provvedimenti di Polizia Rurale

- 1. Il Sindaco provvede all'emissione delle ordinanze ai sensi dei poteri a lui conferiti dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
- 2. Fuori da questi casi, le ordinanze in materia di polizia rurale, in attuazione della normativa statale e regolamentare vigente sono adottate dal dirigente competente.
- 3. I provvedimenti di cui ai due precedenti commi del presente articolo sono finalizzati alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi e pongono in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.
- 4. Le ordinanze, in particolare, debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti, oltre che le modalità, i tempi e l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione secondo quanto previsto dalla Legge 241/90.

CAPO II STRADE E SUOLO PUBBLICO

Art. 5 Strade di uso pubblico e pertinenze

- 1. Per strade di uso pubblico s'intendono tutte le strade di qualsiasi tipologia e classificazione destinate alla libera circolazione di un numero indeterminato e indiscriminato di pedoni, veicoli e animali, indipendentemente dalla loro proprietà pubblica o privata.
- 2. E' proibito danneggiare, occupare o alterare la forma delle strade di uso pubblico e le loro pertinenze, impedire il libero scolo delle acque nei fondi laterali, oppure confluire in esse acqua di fondi, trattenere le acque che dalle strade si riversano nei terreni più bassi o modificare in genere il normale deflusso delle acque meteoriche.

Art. 6 Regimazione delle acque afferenti su strade a uso pubblico

- 1. I fossi laterali delle strade di uso pubblico devono essere mantenuti a cura e spese dei frontisti, ciascuno per il tratto prospiciente il terreno di sua proprietà, mantenuti puliti e spurgati una volta all'anno o, se necessario, anche più volte.
- 2. È fatto obbligo al conduttore del terreno predisporre e mantenere in funzione un fosso di guardia posto all'interno del proprio terreno parallelamente alla strada di uso pubblico, in modo da convogliare le sole acque meteoriche all'interno del fosso laterale della strada di cui al comma 1 del presente articolo.
- 3. È proibito scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque reflue non pluviali, salvo concessioni dell'Ente proprietario della strada.
- 4. Le acque percolanti dovranno confluire in una fossa longitudinale parallela alla strada ed essere correttamente indirizzate alle sottostanti chiaviche stradali, senza per nessun motivo danneggiare la scarpata stradale.
- 5. Stesse modalità ed accorgimenti dovranno essere usati anche in presenza di fossi principali, torrenti, fiumi e qualsiasi acqua pubblica.
- 6. L'interramento provocato da caduta o tracimatura di terreno o materiali provenienti dai terreni superiori dovranno essere immediatamente rimossi a cura e spese del proprietario inadempiente, rieseguendo, se ritenuto necessario dai competenti uffici, la profilatura degli argini stradali e delle sponde fluviali.
- 7. I fossi stabiliti nelle proprietà private collinari per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso devono avere decorso traversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Pure i terreni lavorati a seminativi, nudi o arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio. Qualora ciò non fosse possibile, ogni 50 mt., dovrà essere eseguito un fosso di scolo trasversale alla pendenza.
- 8. I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualunque specie, che tra le proprietà private, dovranno essere ogni anno spurgati e riattivati in modo da lasciar scorrere liberamente le acque, sia sorgive che piovane; i fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi.
- 9. E' vietata la soppressione o la deviazione di fossi di scolo o di canalette di convogliamento delle acque piovane.

10. Per ogni altra disposizione riguardante la tutela delle strade e la circolazione, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia di regolamento specifici e Codice della strada.

Art. 7 Accessi e diramazioni

- 1. Non possono essere realizzati nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
- 2. Chi ha ottenuto la predetta autorizzazione deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute e in ogni caso è sempre tenuto a formare e mantenere le opere costituenti l'accesso.
- 3. La pavimentazione della strada di accesso, per almeno trenta metri, dovrà essere analoga a quella della via pubblica.
- 4. In corrispondenza delle diramazioni dovranno essere regolate le acque provenienti dalla diramazione medesima in modo che non abbiano a recare danno alla strada.
- 5. Gli accessi e le diramazioni esistenti dovranno uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento, di cui verrà data adeguata visibilità e informazione, entro un anno dalla sua entrata in vigore previa comunicazione di inizio lavori agli uffici competenti.

Art. 8 Terreni laterali alle strade

- 1. E' proibito aprire canali e fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade senza apposita autorizzazione e, comunque, a distanza minore della profondità dei canali o scavi, partendo dal confine della strada (piede della scarpata se in rilevato, ciglio della stessa o ciglio esterno del fosso in trincea, nel caso che la strada sia munita di fosso o fossi laterali).
- 2. Le scarpate, i cigli e i terrazzamenti, quando confinano direttamente con una strada di qualunque rango, appartengono di norma alla particella catastale soprastante e pertanto spettano al proprietario di detta area soprastante tutte le opere e gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento.
- 3. Qualora l'area soprastante la strada sia coltivata, dovrà essere lasciata una pista non coltivata e inerbita della larghezza di almeno 2 metri. In tale fascia di rispetto non potranno essere utilizzati prodotti diserbanti o disseccanti.
- 4. Qualora siano riscontrabili fenomeni di erosione con apporto detritico verso valle attraverso il reticolo scolante superficiale, i terreni dovranno essere mantenuti inerbiti, anche con tecniche di ingegneria ambientale nel caso di conclamata instabilità del versante. Tutte le spese derivanti dalla non corretta tenuta delle scarpate, dei cigli e dei terrazzamenti e degli eventuali danni patrimoniali subiti dal demanio o da terzi, sono a totale carico della proprietà soprastante.

Art. 9 Distanza delle piantumazioni dalla viabilità di uso pubblico

1. È proibito piantare alberi a distanza minore di mt. 3 dal confine stradale e siepi a distanza minore di mt. 1 dal ciglio, se di altezza fino a un metro, di mt. 3 dal ciglio se di altezza superiore.

- 2. Le alberature, siepi o altre piante ritenute sporgenti dal filo stradale dovranno essere rimosse, così come le piante secche la cui instabilità potrebbe interessare la sede stradale. Fanno eccezione le alberature monumentali e di pregio ambientale tutelate per legge o dagli strumenti della pianificazione comunale.
- 3. È proibito inoltre, in prospicienza di strade comunali od opere pubbliche, eseguire qualsiasi tipo di coltivazione a distanza inferiore di mt. 2.00 dal limite superiore della scarpata o, in assenza di quest'ultima, dal limite interno della cunetta.
- 4. I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare o far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Art. 10 Inadempienza

1. In caso di trascuratezza o d'inadempienza alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9, l'Amministrazione eseguirà d'ufficio i lavori necessari a spese dei proprietari inadempienti e le spese saranno riscosse con i privilegi fiscali, ferma restando la contestazione della violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte della Polizia Municipale e dai dipendenti della Regione Toscana in delega al Comune di Santa Luce in possesso del Decreto Prefettizio di Guardia Particolare Giurata.

Art. 11 Atti vietati sulle strade

- Salve le disposizioni del codice della strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato: a) il percorso con trattrici cingolate che non siano munite di sovrapattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
 - b) il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
 - c) il percorso con veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli, fatta salva la specifica autorizzazione comunale.

Art. 12 Manutenzione di strade vicinali

- 1. Le strade vicinali di uso pubblico non consorziate devono essere mantenute, a cura dei frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche.
- 2. I frontisti sono obbligati ad aprire, almeno sopra uno dei lati di esse, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.
- 3. Nel caso di strade vicinali consorziate i frontisti dovranno attenersi a quanto contenuto nello Statuto del Consorzio stesso, approvato e depositato presso il Comune di Santa Luce.

Art. 13 Pertinenze dei servizi a rete

- Al conduttore di terreno nel quale ricadono reti di servizi a rete su palificata o traliccio (condotte rete elettrica AT MT BT, linee telefoniche) nonché segnaletica stradale, è fatto obbligo di mantenere una superficie inerbita sufficiente a non compromettere la stabilità dei manufatti.
- 2. Nel caso in cui si accerti che l'instabilità di tali manufatti sia causata da un'eccessiva vicinanza delle lavorazioni agricole il conduttore del terreno sarà sanzionato ai sensi del presente regolamento ed obbligato a ripristinare il manufatto a proprie spese.
- 3. Al conduttore di terreno nel quale ricadono reti di servizi a rete interrati (condotte rete elettrica AT MT BT, linee telefoniche, acquedotto, reti gas, fognatura) è fatto obbligo di mantenere le distanze di rispetto previste per le specifiche tipologie di rete.
- 4. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni o di danneggiamento delle reti interrate, oltre alla sanzione prevista, è fatto obbligo di ripristinare il manufatto a proprie spese.

Art. 14 Attraversamento di strade con servizi a rete

1. Chi ha acquisito il diritto di attraversare le strade con condotte a rete dei pubblici servizi, è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale e alle pertinenze.

Art. 15 Divieto di trasporto di carichi dannosi o pericolosi

- 1. Qualora il transito su determinate strade comunali o vicinali si presenti dannoso ai fini della conservazione in buono stato delle strade stesse, o pericoloso, è in facoltà del Comune di vietarlo del tutto o limitatamente a determinati tratti delle strade medesime, come pure di imporvi il transito in senso unico e di vietarvi la sosta per talune specie di veicoli o per tutti.
- 2. In questi casi, a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, vengono predisposti i prescritti segnali.
- 3. Analogamente può procedere il Sindaco in via d'urgenza nel caso di sopravvenuto pericolo su strade statali e provinciali attraversanti il territorio comunale, dando immediato avviso dei provvedimenti presi all'Ente proprietario della strada interessata per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza.

Art. 16 Trasporto di letame

- Il trasporto del letame destinato alle concimaie, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche, deve avvenire per le vie meno centrali, per i tratti più brevi e nelle ore di minore densità del traffico nonché con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.
- 2. Si devono usare mezzi di trasporto adatti allo scopo per evitare, in ogni caso, la dispersione del materiale.

3. Il trasporto deve essere effettuato, nel caso di attraversamento di centri abitati, nelle ore più fresche e con mezzi coperti da apposito telone fissato alle sponde.

CAPO III TUTELA DELLA RISORSA IDRICA, DEL SUOLO E SOTTOSUOLO

Art. 17 Irrigazione e risparmio idrico

- 1. L'irrigazione delle colture è attività indispensabile per il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo dell'Alta Val di Cecina.
- 2. Poiché l'acqua è una risorsa non rinnovabile, l'attività d'irrigazione deve comunque avvenire nel rispetto dei principi fondamentali di tutela, conservazione e risparmio. Occorre perciò giungere ad una maggiore efficienza nell'irrigazione delle colture, per ridurre la necessità di reperimento della risorsa idrica più pregiata che prioritariamente deve essere destinata agli usi potabili.
- 3. L'applicazione di modalità di risparmio idrico non implica irrigazioni insufficienti dei coltivi, ma una gestione della risorsa capace di maggiore efficienza a parità di prodotto raccolto. A tal fine, pertanto, le irrigazioni a pieno campo dovranno avvenire preferibilmente con impianto a goccia.
- 4. Durante il periodo estivo di maggiore criticità del sistema di approvvigionamento idrico, con apposita ordinanza sindacale potranno essere disciplinate le più opportune modalità di irrigazione dei coltivi.

Art. 18 Naturale deflusso delle acque

- 1. È vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche mediante la formazione negli alvei dei fiumi, dei torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.
- 2. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
- 3. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non interferisca in alcun modo con la circolazione stradale e, in ogni caso, che non crei il danneggiamento della sede stradale né risulti potenzialmente pericolosa per la circolazione.

Art. 19 Tutela del reticolo idraulico e uso dei suoli agricoli

- 1. Il reticolo idraulico, riconducibile al reticolo di riferimento del P.A.I. del Bacino Regionale Toscana Costa, è soggetto alle misure di tutela dei Piani delle Autorità competenti e, dove dovuto, al rispetto delle salvaguardie contenute nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 368/1904.
- 2. Costituiscono ambito di assoluta protezione l'alveo, le sponde o argini, le aree comprese nelle due fasce di larghezza di m 10 adiacenti al corso d'acqua, misurata a partire dal

- ciglio di sponda o dal piede d'argine, in analogia alle tutele del reticolo idraulico. In tale ambito sono vietate nuove edificazioni o manufatti di qualsiasi natura, e trasformazioni morfologiche eccetto se di natura idraulica.
- 3. Sono vietati i tombamenti e le modifiche del corso d'acqua.
- 4. È vietato alterare lo stato di efficienza della rete scolante artificiale, fatti salvi gli interventi aventi equivalente o maggiore efficacia idraulica.
- 5. Si definisce come reticolo idraulico minore l'insieme delle sistemazioni idrauliche agrarie che sono rappresentati come confine particellare privi di vegetazione riparia o costituiscono capofossi di scoline campestri con funzione di esclusiva raccolta delle acque di impianti agricoli, e che non sono individuati catastalmente con doppia sponda e/o denominazione propria.
- 6. Al fine di tutelare il corretto deflusso delle acque meteoriche del reticolo idraulico minore, si prescrive che:
 - nel territorio rurale e aperto non deve essere ridotta la capacità di accumulo della rete di drenaggio delle acque di pioggia;
 - non deve essere rialzata la quota di fondo dei fossi della rete agraria, in particolare ove la pendenza risulti inferiore al 5 per cento, la rete di drenaggio delle acque di pioggia deve comunque garantire una volumetria di accumulo non inferiore a 200 metri cubi per ettaro;
 - non è consentito apportare modifiche alla partitura dei campi attraverso l'eliminazione di fossi e capofossi;
 - qualunque intervento che modifichi l'assetto originario del reticolo idrografico minore dovrà essere supportato da uno studio che dimostri il funzionamento del sistema drenante nelle condizioni di partenza e con le modifiche proposte. L'indagine dovrà essere estesa all'area scolante attraverso un rilievo di dettaglio, in modo da definire i rapporti gerarchici tra le varie linee di drenaggio delle acque superficiali. Gli interventi di modifica dell'assetto idrografico dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune ed eventualmente dall'autorità idraulica competente;
 - anche i tombamenti, di ogni dimensione e lunghezza, dovranno essere opportunamente dimensionati e supportati da apposito progetto che dimostri la funzionalità dell'opera;
 - in generale tutti gli interventi non dovranno essere limitati alla conservazione dello stato attuale ma prevedere il miglioramento dell'assetto idraulico complessivo;
 - la realizzazione di nuove strade o accessi carrabili (in rilevato e non) dovrà mantenere inalterata l'efficienza del reticolo idrografico, verificando le sezioni idrauliche preesistenti ed intervenendo in caso di insufficienza.
- 7. Lateralmente al ciglio delle scarpate e in adiacenza alla rete di regimazione delle acque deve essere mantenuta una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno due metri di larghezza.
- 8. I titolari dei fondi rustici sono tenuti alla manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie, senza apportare modifiche alle loro caratteristiche funzionali, nonché al ripristino di tali caratteristiche funzionali nei casi di mancante o carente funzionamento.
- 9. Eventuali solchi da erosione venutisi a creare in seguito a eventi anche eccezionali devono prontamente essere ripristinati, avendo cura di aumentare il volume delle affossature, per evitare il ripetersi del fenomeno.
- 10. In caso di recapito di materiali di erosione su aree pubbliche, i costi di ripristino, eventualmente eseguiti dalla pubblica amministrazione, saranno posti a carico dei proprietari dei terreni oggetto di erosione, con possibilità di esecuzione in danno.
- 11. Nelle sistemazioni morfologiche è vietato eliminare i terrazzamenti e i ciglionamenti su versanti con pendenza media superiore al 25 per cento, anche laddove essi non siano tutelati.

- 12. I fossi stabiliti nelle proprietà private collinari per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso devono avere decorso traversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Pure i terreni lavorati a seminativi, nudi o arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio. Qualora ciò non fosse possibile, ogni 50 mt., dovrà essere eseguito un fosso di scolo trasversale alla pendenza.
- 13. I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualunque specie, che tra le proprietà private, dovranno essere ogni anno spurgati e riattivati in modo da lasciar scorrere liberamente le acque, sia sorgive che piovane; i fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi.
- 14. E' vietata la soppressione o la deviazione di fossi di scolo o di canalette di convogliamento delle acque piovane.

Art. 20 Protezione del suolo e sottosuolo

- 1. Eventuali nuovi pozzi a servizio delle attività produttive potranno essere ammessi solo in sostituzione di altri punti di emungimento esistenti, non incidendo negativamente sul bilancio idrogeologico degli acquiferi.
- 2. Nuovi pozzi, ad esclusione degli usi domestici, idropotabili, igienico-sanitari (in zone non servite dal pubblico acquedotto) e per antincendio, potranno essere attivati a condizione di mantenere inalterati i volumi totali emunti, non peggiorando il bilancio idrogeologico della zona estendendo le valutazione anche ai campi pozzi che attualmente servono le attività industriali insediate. Nei pozzi di nuova apertura si prescrive l'installazione di un misuratore dei consumi da collocarsi in luogo accessibile prossimo alla testa del pozzo stesso ed a monte di qualsiasi derivazione. I proprietari o i conduttori del pozzo sono tenuti a garantire l'accessibilità e l'ispezionabilità del pozzo al personale incaricato dei controlli sulla risorsa idrica.
- 3. Saranno da preferirsi comunque soluzioni che riutilizzino le acque reflue depurate, le acque di bonifica, quelle superficiali e quelle eventualmente derivanti da impianti dissalatori dell'acqua marina.
- 4. Nelle zone di <u>tutela assoluta</u> attorno ai pozzi e alle sorgenti a uso idropotabile, estese per un raggio di 10 metri attorno alle captazioni o derivazioni di acque sotterranee, vale una tutela assoluta e il divieto di ogni edificazione fatte salve le opere di presa e le costruzioni di servizio, come disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236, sostituito per effetto del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152.
- 5. Nelle zone di <u>rispetto</u> attorno ai pozzi e alle sorgenti a uso idropotabile, estese per un raggio di 200 metri attorno alle captazioni o derivazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236, sostituito per effetto del comma 4 dell'articolo 94 del decreto legislativo 20 aprile 2006, n.152, sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
 - a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - d) spandimento di concimi, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - e) apertura di nuovi pozzi e realizzazione di pozzi perdenti;

- f) pascolo e stabulazione di bestiame.
- 6. Nelle zone di **protezione** dei pozzi e delle sorgenti a uso idropotabile, estese per un raggio di 500 metri attorno alle captazioni o derivazioni, è fatto divieto di immissione diretta nel sottosuolo di reflui inquinanti.
- 7. Nelle aree di protezione delle risorse idrotermali l'utilizzo idrico per scopi agricoli può avvenire solo come seconda derivazione.

Art. 21 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinatamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o e materiali di qualsiasi genere.

CAPO IV PROPRIETÀ PRIVATA E FONDI RECINTATI

Art. 22 Ingresso in fondi altrui

- 1. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minor danno possibile.
- 2. Il diritto di passaggio nei fondi altrui col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alle altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Art. 23 Distanze minime per gli apiari

- 1.Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 mt dalle strade di cui all'art. 5 comma 1 del presente Regolamento di Polizia Rurale.
- 2. Gli apiari devono essere posti a non meno di 5 mt. dai confini di proprietà pubbliche (parchi gioco, giardini, aree sportive e aree destinate alla sgambatura di cani) o private.
- 3. Le distanze di cui ai commi 1 e 2 non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi sopra elencati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno 2 metri.

CAPO V ATTIVITA' DI PASCOLO

Art. 24 Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

- 1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico-sanitarie impartite dalle competenti autorità.
- 2. Nel rispetto dei requisiti di legge, per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi confinanti o alle strade, molestia ai passanti o intralcio al traffico.
- 3. Durante le ore notturne, nel trasferimento di mandrie e greggi si dovranno adottare tutte le cautele previste dal C.d.S. e dalla normativa vigente.
- 4. In ogni caso, il pascolo, durante le ore notturne, è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

Art. 25 Attraversamento del territorio con mandrie e greggi

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi transitanti per il territorio comunale devono impedire fughe e sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie e timori alle persone e danni alle proprietà limitrofe e alle strade; essi devono evitare che la mandria e il gregge occupi più della metà della sede stradale. In caso di transito su pubblica via si dovrà provvedere, immediatamente dopo il passaggio, alla pulizia della sede stradale interessata.

Art. 26 Pascolo lungo le strade e in fondi privati

- 1. Il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, è vietato senza il preventivo permesso del Comune.
- 2. Per il pascolo di bestiame di qualunque specie su strade e fondi privati è necessario il permesso scritto del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi non sia presente. Tale permesso deve essere esibito a richiesta verbale degli ufficiali o agenti di cui all'articolo 2.

Art. 27 Sanzioni per pascolo abusivo

1. Il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione è soggetto alle sanzioni previste dal presente Regolamento e, nel caso di accertamento di danni, è tenuto al loro risarcimento. In ogni caso, è sempre ammessa la querela (Art. 120 c.p) all'Autorità Giudiziaria da parte del proprietario del terreno abusivamente occupato.

Art. 28 Pascolo degli animali caprini

- 1. Il pascolo degli animali caprini nei boschi e nei terreni cespugliati è vietato senza la prescritta autorizzazione.
- 2. Il pascolo caprino sui fondi soggetti a vincolo forestale può esercitarsi esclusivamente in conformità alle prescrizioni e alle direttive emanate dalle competenti autorità forestali.

CAPO VI PREVENZIONE INCENDI

Art. 29 Accensione fuochi

- 1. È vietato accendere i fuochi con fiamma libera a distanza minore di metri 150 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.
- 2. È vietato accendere i fuochi con fiamma libera a distanza minore di 15 metri dalle strade di uso pubblico di cui al comma 1 dell'art. 5 del presente regolamento. In ogni caso è vietata l'accensione di fuochi dalle ore 07:30 alle ore 20:30.
- 3. È in ogni caso vietato accendere fuochi il cui fumo invada la sede stradale delle strade di uso pubblico di cui al comma 1 dell'art. 5 del presente regolamento.
- 4. Il fuoco deve comunque essere acceso con l'adozione di ogni possibile cautela e precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.
- 5. Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché il fuoco non sia spento.
- 4. È vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto; in alternativa deve essere eseguito interramento mediante fresatura.
- 5. È vietato, in ogni caso, dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc.
- 6. È tassativamente vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.
- 7. È vietato, in ogni caso, accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.
- 8. Nei periodi ad Alto rischio di incendio boschivo valgono i divieti impartiti dalla Regione Toscana.
- 9. Si applicano in proposito le disposizioni previste dal T.U.L.P.S. e dal Codice Penale.

Art. 30 Prevenzione incendi

1. Il deposito e la conservazione di materiale esplodente o infiammabile per uso agricolo è consentito con l'osservanza delle disposizioni del T.U.L.P.S., nonché della normativa vigente in materia di sicurezza per stabilimenti, depositi, l'impiego e il trasporto di oli minerali.

CAPO VII TRATTAMENTI ALLE PIANTE E TENUTA DI BESTIAME

Art. 31 Trattamenti fitosanitari

- 1. I trattamenti con prodotti fitosanitari devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.
- 2. Chi intenda utilizzare presidi sanitari, per cui sia previsto l'obbligo di dare comunicazione del momento e delle modalità del loro utilizzo, deve preventivamente trasmettere all'autorità competente al controllo una planimetria ove siano chiaramente indicati gli appezzamenti di terreno dove si pensa che possa essere necessario somministrare i presidi sanitari.
- 3. L'effettivo utilizzo dovrà quindi essere preceduto da una comunicazione con cui si indica il momento dell'applicazione ed i terreni interessati, con riferimento alla planimetria.
- 4. In via generale il trattamento con presidi sanitari delle coltivazioni è vietato in assenza di uno specifico motivo e deve comunque essere effettuato con opportuna scelta del prodotto, della dose e del momento di somministrazione, in modo da ridurre al minimo i quantitativi utilizzati.
- 5. L'uso dei prodotti fitosanitari deve essere effettuato secondo le norme di buona tecnica fitosanitaria, evitando i trattamenti in presenza di vento o con condizioni meteorologiche avverse; nei casi di trattamento di terreni o vegetali posti ad una distanza inferiore a 5 metri (fascia di sicurezza) da abitazioni, confini, ricoveri animali, strade di pubblico passaggio, spazi pubblici, dovranno essere adottate, in tale fascia di sicurezza, metodi di somministrazione non dispersivi, in modo da evitare fenomeni di deriva; l'area interessata dovrà essere adeguatamente segnalata come "area sottoposta a trattamento fitosanitario".
- 6. È fatto totale divieto di uso di trattamenti fitosanitari nell'area di rispetto dei pozzi e centrale del civico acquedotto.

Art. 32 Difesa contro le malattie delle piante

- 1. In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Comune, d'intesa con le Autorità competenti, impartisce disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla normativa vigente in materia di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.
- 2. E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.
- 3. Quando si verificano casi di malattie diffusibili o pericolose delle piante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni e gli altri comunque interessati all'azienda non possono trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione se non sono muniti di un certificato di immunità rilasciato dalla competente autorità.

Art. 33 Norme relative alla protezione delle piante

- 1. Per i boschi, tutti soggetti a vincolo idrogeologico, valgono le disposizioni contenute nella L.R. n. 39/2000 con le successive modifiche ed integrazioni Legge Forestale della Toscana.
- 2. Per gli alberi sparsi o filari individuati d'interesse dalla programmazione urbanistica vigente, l'abbattimento è condizionato alla preventiva autorizzazione comunale, sentiti od acquisiti gli eventuali pareri di soggetti competenti.
- 3. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere le motivazioni fitosanitarie o di pericolosità statica che giustifichino l'abbattimento.

Art. 34 Collocamento di esche avvelenate

1. Ai sensi della Legge Regionale n. 39/2001 è severamente vietato l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche e bocconi contenenti sostanze velenose o nocive. Tale divieto si applica, altresì, a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce.

Art. 35 Divieto di distruzione delle nidiate degli uccelli

- 1. È vietato distruggere le nidiate degli uccelli.
- 2. È parimenti vietato attirare uccelli in trappole artificiali o reti per impadronirsene.

Art. 36 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

- 1. I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, secondo la normativa vigente.
- 2. I proprietari e i possessori degli animali colpiti da una delle malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:
 - a) isolare gli animali ammalati;
 - b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
 - c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni dell'autorità sanitaria competente;
 - d) evitare la comunanza a mezzo di abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- 3. I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle autorità sanitarie.

Art. 37 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

- 1. Chiunque nei propri fondi rinvenga animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, o al Servizio di Polizia Municipale.
- 2. Egli ha diritto, da parte del proprietario, alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 38 Detenzione di animali e trasporto

- 1. La detenzione di animali di qualunque genere, sia all'interno, che all'esterno del perimetro urbano è consentita a condizione che non rechino disturbo alle abitazioni circostanti.
- 2. Qualunque comportamento di maltrattamento degli animali sarà perseguito nei termini di legge.
- 3. In ogni caso gli allevamenti di qualunque natura debbono rispettare le disposizioni prescritte dagli enti o autorità territorialmente competenti al rilascio delle eventuali autorizzazioni.
- 4. Nel caso di comprovata molestia derivante dalle emissioni acustiche dei cani, il proprietario o la persona responsabile dovrà, nel periodo compreso tra le ore 20.00 e le ore 08.00, confinare gli animali in ambiente chiuso, in modo da minimizzare l'emissione sonora o adottare sistemi di contenimento del rumore.
- 5. In ogni caso il rumore prodotto da animali detenuti dovrà essere contenuto entro i limiti previsti dalla normativa vigente. Qualunque onere derivante dalla verifica di tale rispetto sarà a totale carico delle parti in causa. In particolare, nel caso venisse accertato il superamento dei limiti, l'onere sarà a totale carico del trasgressore, mentre nel caso il accertamento negativo, l'onere sarà a totale carico del soggetto denunciante.
- 6. Fatta salva la normativa vigente per il trasporto di animali destinati al commercio o alla macellazione, il trasporto di animali domestici deve avvenire in mezzi sufficientemente aerati e ampi.

Art. 39 Animali vaganti incustoditi

1. È vietato lasciar vagare incustoditi qualsiasi specie di animali da cortile nelle strade di uso pubblico di cui all'art. 5 comma 1., fatta eccezione da quanto previsto agli articoli 22, 23, 24 del presente Regolamento.

Art. 40 Igiene delle stalle domestiche

- 1. Fatte salve le normative igienico sanitarie eventualmente applicabili anche per i casi in oggetto, le stalle domestiche all'interno delle quali sia detenuto del bestiame devono essere sufficientemente aerate ed in buono stato di manutenzione. Non è consentito l'utilizzo di materiali precari, incoerenti o di risulta.
- 2. Il bestiame deve essere tenuto pulito da sterco o altro materiale. È vietato tenere animali da cortile nelle stalle.

Art. 41 Altre attività e disposizioni varie

- 1. La raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo è consentita nei limiti e nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti.
- 2. L'attività di caccia e di pesca è disciplinata e regolata dalle norme di settore.
- 3. L'attività di derattizzazione può essere effettuata secondo le prescrizioni della Legge Regionale n. 39/2001.

CAPO VIII SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 Importo delle sanzioni

- 1. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento spetta, in via principale, agli ufficiali ed agenti del servizio di Polizia Municipale, della polizia giudiziaria e dai dipendenti della Regione Toscana in delega al Comune di Santa Luce in possesso del Decreto Prefettizio di Guardia Particolare Giurata.
- 2. Per le violazioni costituenti reato a norma delle vigenti leggi sarà provveduto, da parte degli agenti accertatori, alla relativa comunicazione all'A.G. secondo le modalità del vigente C.P.P. .
- 3. Fatto salvo il principio di "specialità" di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 che prevede il pagamento di una somma di denaro da Euro 50,00- (cinquanta/00) ad Euro 500,00- (cinquecento/00).
- 4. Si applicano le norme vigenti in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione, previste dalla citata Legge n. 689/1981 art. 16.
- 5. Oltre al pagamento della somma prevista può essere ordinata la rimessa in pristino e disposta, quando ne ricorrano gli estremi, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.
- 6. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate a norma del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00- (cinquanta/00) ad Euro 500,00- (cinquecento/00).
- 7. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco a norma delle leggi vigenti è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00- (cinquanta/00) ad Euro 500,00- (cinquecento/00), salvo denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- 8. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, senza che sia stato presentato ricorso entro 30 gg. dalla contestazione o notifica, sarà provveduto al recupero della somma mediante l'applicazione della procedura di cui alla Legge n. 689/1981.
- 9. Gli importi delle sanzioni s'intendono automaticamente aggiornati per effetto di nuove disposizioni normative sopraggiunte dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 43 Proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettano al Comune, salvo contraria disposizione di legge.

Art. 44 Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico del Comune di Santa Luce.
- 2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia rurale contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente regolamento.